

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N.	422	24/01/2021
UOR	CC	RVO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Procura della Repubblica distrettuale di BOLOGNA

Ai Procuratori aggiunti

Ai colleghi e al personale dell'Ufficio

Al RID

Al Magrif

Alla Dirigente amministrativa, per l'inoltro al personale

Ai Dirigenti le Sezioni di polizia giudiziaria

e, per conoscenza,

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Al Presidente della Camera penale di Bologna

Oggetto: Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 [Decreto ministeriale 13 gennaio 2021].
Precisazioni.

Facendo seguito alla nota data 26 gennaio 2021 [prot. 366 del 26 gennaio 2021], si vogliono fare alcune precisazioni, utili per l'utenza.

L'inequivocabile disposto normativo, del quale si vuole dare attuazione, si esprime nel senso della esclusività dell'utilizzo del PDP [Portale Deposito Atti Penali] per l'inoltro di specifici atti quali il deposito ex articolo 415 bis del codice di procedura penale, l'opposizione all'archiviazione, la nomina o la revoca del mandato difensivo, la presentazione di denunce e querele da parte del difensore.

Peraltro, per consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa, questo Ufficio si è determinato in passato e conferma questa determinazione, di consentire il deposito a mezzo PEC, allorquando tale deposito avvenga l'ultimo giorno utile, ma previa dimostrazione del mancato funzionamento del PDP.

Questa regola è stata affermata in passato e ribadita per il deposito ex 415 bis del codice di procedura penale, ma può essere estesa anche alla opposizione all'archiviazione. Ovviamente questa regola non può valere per la nomina e la revoca del difensore, non essendoci termini di scadenza. Questa regola non può valere, altrettanto ovviamente, per la presentazione delle denunce e delle querele da parte del difensore.

Per queste ultime, peraltro, l'utilizzo esclusivo del PDP, così come affermato nei provvedimenti normativi, non esclude - e lo si ritiene preferibile anche per ragioni organizzative - la presentazione presso le sezioni di polizia giudiziaria e in generale presso gli Uffici della polizia giudiziaria, oltre che negli altri modi consentiti dalla legge che non prevedano un accesso nell'Ufficio della Procura della Repubblica.

Tali metodiche, infatti, risultano consentite, perché non derogate dalla disciplina introdotta dal Decreto ministeriale, la quale disciplina va intesa solo nel senso di razionalizzare le modalità di trasmissione diretta all'Ufficio di Procura evitando il contatto tra l'utente e il personale giudiziario.

Grazie per l'attenzione.

Bologna 27 gennaio 2021.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N.	366	26.01.2021
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		



Procura della Repubblica distrettuale di BOLOGNA

Ai Procuratori aggiunti

Ai colleghi e al personale dell'Ufficio

Al RID

Al Magrif

Alla Dirigente amministrativa, per l'inoltro al personale

Ai Dirigenti le Sezioni di polizia giudiziaria

e, per conoscenza,

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Al Presidente della Camera penale di Bologna

Oggetto: Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 [Decreto ministeriale 13 gennaio 2021].

Si segnala che con il decreto ministeriale del 13 gennaio 2001 [che entrerà in vigore il 5 febbraio 2021], emanato in applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 [convertito dalla legge n. 176 del 2020], è stato previsto che il deposito presso le Procure della Repubblica, da parte dei difensori, possa avvenire esclusivamente mediante deposito telematico, attraverso il portale del processo penale telematico [PDP/Portale Deposito Atti Penali], in relazione ai seguenti atti: istanza di opposizione all'archiviazione, denuncia, querela e relativa procura speciale, nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato.

Si tratta del c.d. PDP (Portale Deposito Atti Penali), già previsto dall'articolo. 83 commi 12-*quater.1* e 12-*quater.2* del decreto legge n. 18/2020, come convertito in legge n. 27/2020, e successivamente interpolato dal decreto legge n. 28 del 2020, a sua volta convertito in legge n. 70 del 2020 [sul quale v. la nota in data 16 novembre 2020, in *allegato/1*; ma cfr. anche la successiva nota del 9 dicembre 2020, pure in *allegato/2*].

La nuova disposizione per un verso è ampliativa della disciplina previgente in materia di utilizzo della trasmissione di atti per via telematica, laddove la prevede per la denuncia e la querela [se presentate dal difensore].

Per altro verso, la disposizione è limitativa di altre possibilità di trasmissione telematica, in precedenza consentite tramite la PEC. Mi riferisco al disposto dell'articolo 24, comma 4, del

decreto legge n. 137 del 2020, laddove è stato previsto, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli da quelli previsti dai precedenti commi 1 e 2 dello stesso articolo 24 [quelli conseguenti all'avviso di conclusione delle indagini *ex* articolo 415 *bis*, comma 3, c.p.p. e quelli che, eventualmente, venissero indicati dai prospettati emanandi decreti ministeriali: atti per i quali dovrebbe ricorrersi al PDP, se e quando finalmente reso operativo presso questo Ufficio], il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Infatti, proprio in ragione del nuovo DM, conseguirà che dal 5 febbraio 2021 non sarà più possibile il deposito via PEC presso la Procura degli atti per i quali è espressamente previsto il deposito tramite PDP.

Ciò comporta di modificare il portato della disposizione adottata in data 12 novembre 2020 [cfr. in *allegato/3*], con la quale si è data attuazione alla intervenuta abilitazione delle caselle PEC per il deposito di atti penali [articolo 24 del decreto legge n. 137 del 2000].

L'utilizzo della PEC.- Per l'effetto, la operatività delle caselle di PEC – a partire dal 5 febbraio 2021- avrà un diverso e più limitato ambito di utilizzo:

PEC 1- depositoattipenali1.procura.bologna@giustiziacert.it - Ufficio Esecuzione. Nessuna modifica è intervenuta.

PEC2- depositoattipenali2.procura.bologna@giustiziacert.it -Atti relativi a procedimenti assegnati ai magistrati [diversi dagli atti seguenti l'avviso *ex* articolo 415 *bis* c.p.p.], rispetto ai quali deve essere indicato con precisione il numero del fascicolo e il magistrato assegnatario, per consentire il corretto instradamento dell'atto all'interno del fascicolo cartaceo [PEC2, riservata al Procuratore, alla DDA ed ai magistrati non assegnati alla DDA con il cognome che inizia con le lettere da A ad L].

Non è più consentito l'utilizzo di tale PEC per l'invio delle nomine/rinunce al mandato e delle opposizioni all'archiviazione. Così come non è consentito l'inoltro via PEC degli altri atti indicati nel DM del 13 gennaio 2021, per cui già in precedenza si era escluso l'inoltro via PEC [querele/denunce].

PEC3- depositoattipenali3.procura.bologna@giustiziacert.it -Atti relativi a procedimenti assegnati ai magistrati [diversi dagli atti seguenti l'avviso *ex* articolo 415 *bis* c.p.p.], rispetto ai quali deve essere indicato con precisione il numero del fascicolo e il magistrato assegnatario, per consentire il corretto instradamento dell'atto all'interno del fascicolo cartaceo. [PEC3, riservata ai Procuratori aggiunti, ai magistrati non assegnati alla DDA con il cognome da M a Z, all'Ufficio DAS1 e all'Ufficio GdP].

Non è più consentito l'utilizzo di tale PEC per l'invio delle nomine/rinunce al mandato e delle opposizioni all'archiviazione. Così come non è consentito l'inoltro via PEC degli altri atti indicati nel DM del 13 gennaio 2021, per cui già in precedenza si era escluso l'inoltro via PEC [querele/denunce].

A partire dal 5 febbraio 2021, nel caso di invio tramite PEC degli atti da trasmettere con il PDP, dovrà importare la previsione di risposta automatica da parte dell'operatore nel senso dell'irricevibilità dell'atto, secondo la modulistica già in uso, nel caso adattata alla bisogna.

La struttura organizzativa del PDP.- Ne consegue una significativa riduzione dell'impegno del personale addetto alle PEC, ma un parallelo significativo aumento dell'impegno del personale onerato del servizio PDP, specie nella prospettiva dell'utilizzo del sistema di trasmissione delle querele e denunce con tale metodica innovativa.

Va quindi rinforzato debitamente il presidio di tale servizio.

In questa prospettiva, avendo riguardo alla specificità dell'impegno, che riguarderà atti tipicamente processuali [in primo luogo, le denunce e le querele], e considerato che tale nuova metodica di invio afferisce a atti tipicamente processuali, si dispone – a necessario supporto- l'assegnazione al servizio PDP dell'assistente capo PS Cersosimo Lucia, a far data dal 1° febbraio 2021, data in cui non sarà più presente in ufficio la dottoressa Baldi, presso il cui Ufficio è ora assegnato detto operatore di p.g. L'impiego di tale personale qualificato è altresì necessario per mantenere la regola in uso dell'inserimento degli atti nel Portale delle NDR e per consentire l'interlocuzione – nel caso- col difensore che abbia trasmesso atti non rispondenti alle indicazioni di legge [in particolare, articoli 333 e 336 c.p.p.].

Per il resto, come già puntualizzato nella citata nota del 16 novembre 2020, cui si rinvia anche per le specifiche tecniche delle modalità di trasmissione, si conferma che per l'applicativo Portale Deposito Atti Penali, referenti dell'Ufficio, sono le dottoresse Chiara Benelli e Laura Sias, sotto la supervisione del MAGRIF.

La trasmissione della nomina e della revoca del mandato.- Resta da dire, quanto agli atti per cui è consentito l'inoltro tramite PDP, che la trasmissione della nomina e della revoca della nomina del difensore, ovviamente, può considerarsi ricevibile e efficace solo laddove riporti con chiarezza il numero di procedimento e il cognome del PM assegnatario. Diversamente sarà risposto in automatico che trattasi di atto irricevibile.

La trasmissione delle denunce/querele.- Quanto alla trasmissione – consentita da parte del solo difensore- delle denunce e delle querele, va precisato quanto segue.

In disparte il rilievo che è opinione dell'Ufficio la pur sempre la scelta preferenziale del deposito presso un ufficio di polizia [per il migliore utilizzo dell'inserimento nel Portale delle NDR e perché, comunque, solo in tal modo la polizia giudiziaria è messa in grado da subito di svolgere i primi accertamenti a riscontro], laddove venga utilizzato il PDP è assolutamente necessario che venga prestata attenzione alle specifiche tecniche relative alla trasmissione degli atti e relativi allegati, oltre che alla completezza di trasmissione e di leggibilità degli allegati.

L'irricevibilità.- Per quanto riguarda la risposta nel senso della irricevibilità dell'atto [in particolare, in conseguenza dell'inoltro via PEC di atti per cui ora è prevista la trasmissione esclusiva a mezzo PDP] si richiama la modulistica già allegata in calce alla nota citata in data 12 novembre 2020, nel caso adattata alla bisogna.

**

Le prospettive future. - Anticipo quelle che saranno le prospettive di organizzazione del servizio, alla luce della sostanziale istituzionalizzazione del sistema di deposito degli atti tramite PDP [sia pure ad oggi stabilito “fino al 30 aprile 2021”, giusta il testo vigente dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35].

Il PDP è inserito nel SICP, onde è coerente che il relativo utilizzo – per gli atti diversi dalla ricezione di denunce e querele- sia attribuito alle singole Segreterie dei magistrati assegnatari del fascicolo.

Ciò anche per evitare il protrarsi di inconvenienti [già evidenziati dal sottoscritto nella nota del 9 dicembre 2020] derivanti dall’omissione dello scarico del provvedimento *ex* articolo 415 *bis* c.p.p., all’atto del trasferimento del fascicolo all’Ufficio TIAP, che non consente la regolare consultazione.

In questa prospettiva, la centralizzazione ora in uso risponde [rectius, ha risposto] ad una esigenza urgente di funzionamento del servizio, originariamente stabilito per un arco temporale molto contenuto [gennaio 2021]. Al contrario, la prosecuzione del servizio [che, ragionevolmente, sarà infine istituzionalizzato], necessita di una organizzazione strutturata e coerente.

La Dirigente amministrativa, in questa prospettiva, dovrà ragionare sul tema e organizzare – anche a livello di formazione- quella che sarà la strutturata ripartizione delle competenze. Anche il MAGRIF è in tal senso invitato a verificare tempi e modi di questa futura nuova metodica suggerita, se non imposta, come detto, dalla stessa strutturazione del sistema].

La Dirigente e il MAGRIF mi terranno aggiornati.

**

Si manda la Dirigenza amministrativa per l’inserimento della presente nota e di opportuna sintetica indicazione del servizio sul sito *web* dell’Ufficio e per la predisposizione dei turni del personale.

Il RID e il MAGRIF sono pregati di seguire le vicende attuative, sollecitando se del caso interventiolutivi di problematiche che dovessero sorgere.

I signori Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati e della Camera penale sono altresì pregati di diffonderla presso gli iscritti.

E’ sempre comunque mantenuto in essere quel raccordo anche di natura tecnica con l’Ufficio per risolvere dubbi e questioni interpretative.

Grazie per l’attenzione.

Bologna 26 gennaio 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato

